

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03657

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

DECRETO 17 giugno 2026.

Approvazione delle Linee guida del Sistema IT-Wallet e regole per la sperimentazione.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CON DELEGA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

Visto, in particolare, l'art. 64-*quater* del CAD, come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha istituito il «Sistema IT-Wallet» e, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo che demanda l'approvazione di apposite linee guida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta dell'AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di

competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visti gli articoli da 19 e seguenti del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, con cui è stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale;

Visto l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015, n. 125, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali».

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, il comma 3;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2015, recante «Modalità tecniche di emissione della carta d'identità elettronica».

Visto il decreto del Ministero dell'interno dell'8 settembre 2022 recante «Modalità di impiego della carta di identità elettronica».

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti;

Viste le note prot. n. AGID 0001790 del 31 gennaio 2025 assunta a prot. DTD-0000630-A-31/01/2025 e prot. n. AGID 0005155 del 24 marzo 2025 assunta a prot. DTD-0001900-A-24/03/2025 con la quale il direttore dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha trasmesso la proposta di Linee guida del Sistema IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-*quater*, comma 3, del CAD e le successive interlocuzioni;

Considerato che, al fine di garantire la necessaria e tempestiva evoluzione del Sistema IT-Wallet, in un contesto in cui il quadro regolatorio del Portafoglio europeo di identità digitale, di cui al regolamento (UE) n. 910/2014, è ancora in fase di definizione e consolidamento, è necessario dare attuazione a quanto disposto dall'art. 64-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, definendo un'area di sperimentazione per l'implementazione del Sistema IT-Wallet basata su standard già disponibili e riconosciuti a livello internazionale e destinati a evolversi in coerenza con gli sviluppi normativi e tecnologici a livello unionale;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 febbraio 2026;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 28 gennaio 2026;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 469 del 4 agosto 2025;

Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si è espressa nella seduta del 13 marzo 2026;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che si è espressa nella seduta del 30 aprile 2026;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al glossario dell'Allegato I (Linee guida del Sistema IT-Wallet) oltre le seguenti:

a) attestato elettronico: un insieme di dati di identificazione personale o attributi firmato digitalmente, resistente alla manomissione e non ripudiabile da chi lo ha emesso;

b) attestato elettronico di attributi: un attestato elettronico che permette l'autenticazione delle caratteristiche, delle qualità, dei diritti o delle autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di

queste informazioni. Un attestato elettronico di attributi è definito attestato elettronico di attributi pubblici quando contiene attributi derivanti da una fonte autentica il cui titolare di fonte autentica è un soggetto pubblico e attestato elettronico di interesse pubblico quando contiene attributi destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate e, in generale, quando sono considerati carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559;

c) attestato elettronico di dati di identificazione personale: un attestato elettronico che consente l'autenticazione del soggetto a cui i dati di identificazione personale sono riferiti;

d) attributi: un insieme di caratteristiche, qualità, diritti o autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni;

e) CAD: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

f) catalogo degli attestati elettronici: un catalogo elettronico contenente informazioni relative ai formati e agli schemi degli attestati elettronici, ai dati in essi contenuti e alle fonti autentiche. Il catalogo contiene informazioni aggiuntive che consentono di stabilire l'autenticità e l'affidabilità delle informazioni in esso contenute;

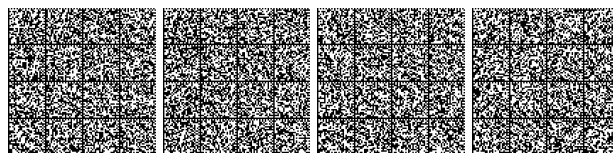
g) dati di identificazione personale: un insieme di dati rilasciato conformemente alle Linee guida del Sistema IT-Wallet che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica;

h) fonte autentica: un archivio o un sistema, tenuto sotto la responsabilità di un titolare di fonte autentica, che è considerato fonte primaria per gli attributi o per i dati di identificazione personale e la cui autenticità è riconosciuta conformemente al diritto unionale o nazionale, inclusa la prassi amministrativa;

i) fornitore del registro IT-Wallet: soggetto responsabile della realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

l) fornitore di attestati elettronici di attributi: soggetto pubblico o soggetto privato che rilascia attestati elettronici di attributi, secondo la normativa, inclusi i fornitori qualificati di attestati elettronici di attributi ai sensi del regolamento eIDAS. Il fornitore di attestati elettronici di attributi può essere definito fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico per il soggetto designato dalla normativa per il rilascio di attestati elettronici di interesse pubblico ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

m) fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale: soggetto responsabile dell'emissione di attestati elettronici di dati di identificazione personale designato dalla normativa per il rilascio di attestati elettronici di dati di identificazione personale ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;



n) fornitore di soluzione IT-Wallet: soggetto pubblico o soggetto privato che fornisce una soluzione IT-Wallet. Il fornitore di soluzione IT-Wallet può essere definito fornitore di soluzione IT-Wallet pubblica per la soluzione IT-Wallet di cui all'art. 64-*quater*, comma 2, del CAD o fornitore di soluzione IT-Wallet Privata per le soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai soggetti privati;

o) istanza IT-Wallet: un'istanza della soluzione IT-Wallet controllata dall'utente che consente l'ottenimento e la gestione degli attestati elettronici riferiti all'utente stesso;

p) Linee guida del Sistema IT-Wallet: le Linee guida del Sistema IT-Wallet adottate ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

q) Piattaforma digitale nazionale dati (PDND): la piattaforma di cui al comma 2, art. 50-*ter* del CAD;

r) portale: il sito *web* di riferimento del Sistema IT-Wallet raggiungibile all'indirizzo <https://wallet.gov.it>

s) registro del Sistema IT-Wallet: registro contenente l'elenco dei soggetti pubblici e soggetti privati che sono registrati al Sistema IT-Wallet;

t) regolamento eIDAS: il regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 aprile 2024;

u) regolamento IT-Wallet: il regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del presente decreto;

v) soggetti aggregatori: soggetti pubblici o soggetti privati, registrati nel registro IT-Wallet, che offrono e gestiscono, in nome e per conto di un verificatore di attestati elettronici, le soluzioni tecniche per la verifica da remoto o in prossimità di attestati elettronici;

z) soggetti pubblici: soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del CAD;

aa) soluzione IT-Wallet: insieme delle soluzioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento delle Istanze IT-Wallet, realizzate ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD. La soluzione IT-Wallet PUÒ essere definita soluzione IT-Wallet pubblica per la soluzione IT-Wallet di cui all'art. 64-*quater*, comma 2, del CAD o soluzioni IT-Wallet Private per le soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai soggetti privati;

bb) soluzioni tecniche: insieme dei sistemi *hardware* e *software* e dei servizi realizzati dai fornitori di soluzioni IT-Wallet, dal fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale, dai fornitori di attestati elettronici di attributi, dai verificatori di attestati elettronici e dai soggetti aggregatori;

cc) specifiche tecniche: le specifiche adottate ai sensi dell'art. 6 del presente decreto;

dd) sperimentazione: il periodo transitorio di sperimentazione di soluzioni tecniche basata su *standard* tecnologici di mercato e aperta all'adesione volontaria dei soggetti pubblici e soggetti privati legittimati;

ee) titolare di fonte autentica: soggetto pubblico o soggetto privato responsabile della fonte autentica;

ff) utente: una persona fisica o giuridica, o una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica, che utilizza il Sistema IT-Wallet ed è titolare di almeno un'Istanza IT-Wallet;

gg) verificatori di attestati elettronici: soggetto pubblico o soggetto privato che si affida al Sistema IT-Wallet per l'autenticazione dei dati di identificazione personale e degli attributi degli utenti. In questo contesto, il termine «Verificatore di attestati elettronici» identifica anche i fornitori di servizi digitali e, in generale, le cosiddette *Relying Party* (tradotto letteralmente quali «Parte facente affidamento sulla certificazione» o «Parte facente affidamento sul Portafoglio»), di cui al regolamento eIDAS.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto adotta, in sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 64-*quater*, comma 3, del CAD, le Linee guida del Sistema IT-Wallet, definisce le modalità di sperimentazione, adozione e aggiornamento delle specifiche tecniche e le modalità di registrazione al Sistema IT-Wallet per assicurarne adeguati livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza nel rispetto del regolamento eIDAS.

Art. 3.

Adozione delle Linee guida del Sistema IT-Wallet

1. Sono adottate le Linee guida del Sistema IT-Wallet di cui all'Allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.

2. Le Linee guida del Sistema IT-Wallet sono integrate da specifiche tecniche adottate ai sensi dell'art. 6 e dal regolamento IT-Wallet di cui al successivo art. 6.

3. Le Linee guida del Sistema IT-Wallet e le specifiche tecniche sono aggiornate periodicamente, se necessario, in funzione dei risultati della sperimentazione di cui al successivo art. 8 di questo decreto, dei cambiamenti resi necessari dall'emanazione di atti normativi anche dell'Unione europea, da necessità di sicurezza e interoperabilità, in conformità a quanto previsto dall'art. 6.

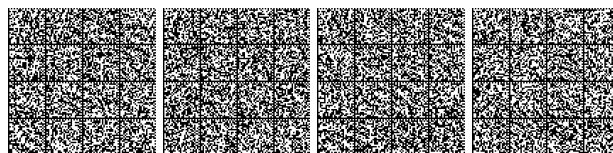
Art. 4.

Soggetti del Sistema IT-Wallet

1. Sono soggetti del Sistema IT-Wallet:

a) l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla registrazione e mantenimento dell'elenco dei soggetti di cui alle lettere da c) a i) del presente articolo nel registro del Sistema IT-Wallet di cui all'art. 5 nonché in qualità di organismo di vigilanza;

b) la società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualità di unico fornitore del registro IT-Wallet ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;



c) la società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualità di unico fornitore di attestati elettronici di dati di identificazione personale ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

d) la società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 in qualità di unico fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

e) la società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 in qualità di unico fornitore di soluzione IT-Wallet pubblica ai sensi dell'art. 64-*quater* del CAD;

f) più fornitori di attestati elettronici di attributi;

g) più fornitori di soluzioni di IT-Wallet Private;

h) più verificatori di attestati elettronici o soggetti aggregatori degli stessi;

i) più titolari di fonti autentiche;

l) gli utenti.

Art. 5.

Istituzione del registro del Sistema IT-Wallet

1. È istituito il pubblico registro del Sistema IT-Wallet, che contiene l'elenco dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere da c) a i) registrati al Sistema IT-Wallet secondo quanto previsto nel presente decreto, nelle Linee guida del Sistema IT-Wallet e nel regolamento IT-Wallet di cui all'art. 6, comma 3, nonché il Catalogo degli attestati elettronici, interoperabile con il catalogo dei servizi della PDND; il registro IT-Wallet contiene una sezione speciale destinata alla registrazione dei soggetti che aderiscono alla sperimentazione di cui al successivo art. 8.

2. La realizzazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica del registro del Sistema IT-Wallet è assicurata dal fornitore del registro IT-Wallet.

3. AgID dispone con proprio provvedimento la registrazione dei soggetti nel registro del Sistema IT-Wallet.

4. Nel registro di Sistema IT-Wallet non sono registrati, in qualità di fonte autentica, i soggetti pubblici o i soggetti privati, titolari di basi dati locali, quando i dati e documenti necessari per gli attestati elettronici di attributi pubblici sono presenti in basi di dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-*bis* del CAD o in quelle individuate dall'AgID ai sensi del comma 3-*ter* del medesimo art. 60 del CAD.

Art. 6.

Disposizioni attuative

1. Durante la sperimentazione, le specifiche tecniche, predisposte e aggiornate in modalità aperta e collaborativa avvalendosi degli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento per la trasformazione digitale, sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale, pubblicate sul Portale e contestualmente comunicate all'AgID e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), sentite per gli aspetti di competenza; le

specifiche tecniche possono essere pubblicate in lingua inglese e in tale caso è allegata una traduzione non asseverata in lingua italiana.

2. All'esito della sperimentazione le Linee guida del Sistema IT-Wallet e le specifiche tecniche sono aggiornate, al fine di garantirne l'evoluzione in coerenza con gli sviluppi normativi e tecnologici a livello nazionale ed europeo, assicurando progressivamente il coordinamento con il regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio e le sue modifiche o integrazioni, dall'AgID con il procedimento previsto dall'art. 71 del CAD, sentita l'ACN e le società di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) ed e) per gli aspetti di competenza, e di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale.

3. Entro trenta giorni dall'adozione delle specifiche tecniche di cui al comma 1, AgID definisce, in sede di prima applicazione, con proprio regolamento sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale e l'ACN, le procedure amministrative necessarie alla registrazione al Sistema IT-Wallet, comprensive dei contenuti della relazione tecnica che i soggetti che domandano la registrazione al Sistema IT-Wallet sono tenuti ad allegare al fine di dimostrare la sicurezza delle proprie soluzioni tecniche coerentemente con quanto previsto dalle specifiche tecniche, nonché i requisiti di onorabilità, affidabilità, tecnologici e organizzativi compatibili con la disciplina europea dei soggetti privati e le garanzie assicurative adeguate rispetto all'attività svolta. Il regolamento IT-Wallet è progressivamente adeguato in coerenza con gli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Durante la sperimentazione sono assicurati prioritariamente, agli utenti che ne fanno richiesta, i seguenti attestati elettronici, i cui dati per la generazione e per la gestione del ciclo di vita dei medesimi attestati elettronici sono resi disponibili dai rispettivi titolari di fonti autentiche al fornitore di attestati elettronici di interesse pubblico in conformità alle Linee guida del Sistema IT-Wallet:

a) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), i cui dati sono resi disponibili dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-*bis*, lettera f-*quinqies* del CAD;

b) titolo di studio conseguito e iscrizione scolastica, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'istruzione e del merito in qualità di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 62-*quater* del CAD (ANIST);

c) titolo accademico conseguito e iscrizione all'istituzione di formazione superiore, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'università e della ricerca, in qualità di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 62-*quinqies* del CAD (ANIS);

d) residenza, godimento dei diritti politici, iscrizione alle liste elettorali e soglie di età, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'interno, in qualità di titol-



lare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-bis, lettera b) del CAD (ANPR);

e) Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), i cui dati sono resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze in qualità di fonte autentica; l'utente può richiedere l'attestato elettronico della TS/TEAM anche in qualità di esercente la responsabilità genitoriale di un minore da dichiararsi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

f) Patente di guida mobile, che è resa disponibile esclusivamente attraverso la soluzione di IT-Wallet Pubblica e può essere presentata anche ai fini di riconoscimento dell'utente sul territorio italiano, i cui dati sono resi disponibili dal Ministero delle infrastrutture e trasporti in qualità di titolare di fonte autentica della base dati di interesse nazionale di cui all'art. 60, comma 3-bis, lettera f-quater) del CAD;

g) Carta europea della disabilità, che è resa disponibile esclusivamente attraverso la soluzione di IT-Wallet Pubblica, i cui dati sono resi disponibili dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di titolare di fonte autentica.

h) Delega, i cui dati sono resi disponibili dalla società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, in qualità di titolare di fonte autentica dei dati della Piattaforma di gestione deleghe di cui all'art. 64-ter del CAD.

5. Le versioni digitali della Tessera sanitaria - Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità, di cui all'art. 64-quater, comma 7, del CAD, continuano ad essere rese disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-bis per ulteriori dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Il punto di accesso telematico rimane fruibile al cittadino indipendentemente dall'attivazione della soluzione di IT-Wallet Pubblico.

Art. 7.

Compiti dell'AgID

1. AgID è responsabile della verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti dei soggetti registrati al Sistema IT-Wallet definiti dal regolamento IT-Wallet in conformità alle specifiche tecniche.

2. Anche successivamente alla registrazione di un soggetto al Sistema IT-Wallet, l'AgID può effettuare verifiche per accertare il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui al regolamento IT-Wallet adottato ai sensi dell'art. 6, comma 3. Nell'ambito di tali verifiche l'AgID può:

- a) formulare quesiti e richiedere informazioni;
- b) richiedere la produzione di documentazione, ulteriori integrazioni e chiarimenti;
- c) svolgere accertamenti di carattere tecnico, anche mediante accesso all'infrastruttura fisica e logica del soggetto registrato;

d) audire il soggetto registrato.

3. Laddove, successivamente alle verifiche effettuate ai sensi del comma 2, dovessero emergere profili relativi al mancato rispetto dei requisiti prescritti, anche a seguito degli eventuali supplementi istruttori condotti con i soggetti interessati, l'AgID può diffidare il soggetto registrato affinché lo stesso provveda al rispetto dei requisiti medesimi, fino ad arrivare alla sospensione o alla revoca della registrazione.

4. Il presente articolo si applica fino all'aggiornamento delle Linee guida del Sistema IT-Wallet, delle specifiche tecniche e del regolamento IT-Wallet previsti dall'art. 6, commi 2 e 3.

Art. 8.

Regole per la sperimentazione

1. Fino all'aggiornamento delle Linee guida del Sistema IT-Wallet, delle specifiche tecniche e del regolamento IT-Wallet previsti dall'art. 6, commi 2 e 3, i soggetti pubblici e soggetti privati in possesso dei requisiti per l'erogazione di soluzioni tecniche possono avviare spazi di sperimentazione utilizzando gli *standard* tecnologici maggiormente impiegati, all'interno dell'Unione europea, dal mercato di riferimento e in coerenza con le specifiche tecniche.

2. Al termine della sperimentazione i soggetti aderenti sottopongono alla valutazione di AgID i risultati tecnici conseguiti durante le attività e ogni informazione utile a valutarne gli esiti.

3. L'ammissione alla sperimentazione non costituisce titolo per richiedere fondi o finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo, né genera alcun affidamento sul futuro effettivo riconoscimento del valore giuridico delle scelte tecnologiche compiute nell'ambito della sperimentazione stessa.

Roma, 17 giugno 2026

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica*

BUTTI

*Il Ministro dell'economia,
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
ZANGRILLO

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2008



Linee Guida Sistema IT-Wallet

ai sensi dell'articolo 64-quater, comma 3 del CAD

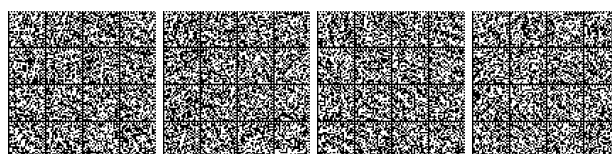
per la fase di sperimentazione

Versione 1.0

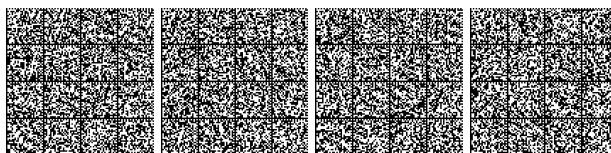


Sommario

1.	Introduzione	
1.1.	Normativa di riferimento	
1.2.	Finalità	
1.3.	Soggetti Destinatari.....	
1.4.	Note di lettura	
1.5.	Glossario	
1.6.	Gruppo di lavoro.....	
2.	Il Sistema IT-Wallet.....	
2.1.	Principi generali.....	
2.2.	Ruoli nel Sistema IT-Wallet.....	
2.2.1.	Utente	
2.2.2.	Fornitori di Soluzione IT-Wallet	
2.2.3.	Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale.....	
2.2.4.	Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi	
2.2.5.	Titolari di Fonte Autentica.....	
2.2.6.	Fornitore del Registro IT-Wallet	
2.2.7.	Verificatori di Attestati Elettronici.....	
3.	Funzionalità primarie	
3.1.	Attivazione Istanza IT-Wallet	
3.2.	Ottenimento di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale	
3.3.	Ottenimento Attestati Elettronici di Attributi	
3.4.	Revoca e sospensione	
3.4.1.	Ciclo di vita degli Attestati Elettronici	
3.5.	Archiviazione e ripristino degli Attestati Elettronici di Attributi e Storico Transazioni	
3.6.	Presentazione e verifica di Attestati Elettronici	
3.6.1.	Presentazione Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale	
3.6.2.	Presentazione Attestati Elettronici di Attributi	
3.7.	Richiesta Cancellazione Dati di Identificazione Personali e Attributi presentati.....	
4.	Architettura e requisiti del Sistema IT-Wallet.....	



- 4.1. Requisiti delle Soluzioni IT-Wallet.....
- 4.2. Requisiti delle soluzioni del Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale
- 4.3. Requisiti delle soluzioni dei Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi
- 4.4. Requisiti delle soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici.....
- 4.5. Requisiti delle soluzioni dei Titolari di Fonti Autentiche
- 4.6. Registro del Sistema IT-Wallet



1. Introduzione

Nell'ultimo decennio, la digitalizzazione ha trasformato radicalmente le modalità con cui cittadini e imprese interagiscono con servizi pubblici e privati, introducendo nuove forme di accesso ai servizi, sicure, accessibili e di facile utilizzo.

In Italia, con il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 è stato introdotto l'articolo 64-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che ha istituito il *Sistema di portafoglio digitale italiano - Sistema IT-Wallet*. Il Sistema IT-Wallet consente alle persone fisiche o giuridiche di accedere a servizi pubblici e privati grazie alla presentazione sicura dei propri dati relativi a prerogative, deleghe, caratteristiche, licenze o qualità sotto forma di Attestati Elettronici.

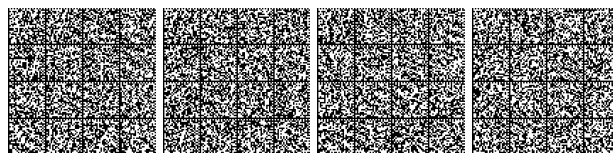
Mediante il Sistema IT-Wallet le persone fisiche e giuridiche possono fornire direttamente, tramite il loro portafoglio digitale, le informazioni richieste per l'Autenticazione sotto forma di Attestati Elettronici. Analogamente a un portafoglio fisico, l'IT-Wallet può contenere informazioni relative all'identità o a documenti, come ad esempio la patente di guida o la tessera sanitaria, e una vasta gamma di informazioni digitali verificabili, come ad esempio una qualifica professionale, un titolo di studio, una licenza o una qualità personale.

L'elemento distintivo del Sistema IT-Wallet rispetto ai precedenti sistemi di Autenticazione, è che gli Attestati Elettronici si riferiscono a caratteristiche, qualità o proprietà, già autenticate alla fonte. Questi Attestati Elettronici possono essere utilizzati dall'Utente senza che gli emittitori degli Attestati Elettronici vengano a conoscenza dell'utilizzo di questi. Durante l'utilizzo degli Attestati Elettronici, non viene rilasciata alcuna informazione d'uso a terze parti in quanto il rapporto è esclusivo tra l'Utente e la parte a cui vengono presentati gli Attestati Elettronici in maniera consapevole e trasparente per l'Utente stesso.

1.1. Normativa di riferimento

Sono riportati di seguito gli atti normativi e i rispettivi acronimi contenuti nelle presenti Linee Guida:

- [CAD] Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm. ii., recante "Codice dell'amministrazione digitale";



- [LG INTEROP] Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni;
- [LG PDND] Linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati;

1.2. Finalità

Le presenti Linee Guida forniscono un quadro di riferimento per l'implementazione del Sistema IT-Wallet nel periodo di sperimentazione, delineando principi generali e indirizzi operativi per la sua adozione da parte dei Soggetti Pubblici e Privati partecipanti alla sperimentazione.

Le Linee Guida sono integrate da Specifiche Tecniche di dettaglio, elaborate in modalità aperta e collaborativa, che definiscono i requisiti per l'interoperabilità, la sicurezza e il design del Sistema IT-Wallet e rappresentano il riferimento per gli operatori che intendono utilizzarlo, in linea con l'evoluzione attuale degli standard riconosciuti. Tali Specifiche Tecniche sono pubblicate separatamente sul sito istituzionale www.wallet.gov.it, garantendo trasparenza e accessibilità agli operatori interessati.

Esse costituiscono un primo riferimento operativo e saranno aggiornate progressivamente in funzione dell'evoluzione normativa e tecnologica, in vista del pieno adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L'aggiornamento avverrà in coordinamento con le istituzioni nazionali ed europee, assicurando l'integrazione del Sistema IT-Wallet con le infrastrutture di identità digitale dell'Unione Europea.

1.3. Soggetti Destinatari

I soggetti destinatari delle presenti Linee Guida sono:

- la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116;
- la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
- i Soggetti Pubblici e i Soggetti Privati interessati alla sperimentazione del Sistema IT-Wallet.

1.4. Note di lettura

Conformemente alla RFC 2119 per la stesura dei documenti tecnici le presenti Linee Guida e i documenti tecnici ad essa allegati utilizzeranno le parole chiave «DEVE», «DEVONO», «NON



DEVE», «NON DEVONO», «DOVREBBE», «NON DOVREBBE», «PUÒ», «POSSONO» e «OPZIONALE», la cui interpretazione è descritta di seguito:

- DEVE o DEVONO, indicano un requisito obbligatorio per rispettare la linea guida;
- NON DEVE o NON DEVONO, indicano un assoluto divieto delle specifiche;
- DOVREBBE o NON DOVREBBE, indicano che le implicazioni devono essere comprese e attentamente pesate prima di scegliere approcci alternativi;
- PUÒ, POSSONO o l'aggettivo OPZIONALE, indica che il lettore può scegliere di applicare o meno senza alcun tipo di implicazione la specifica.

1.5. Glossario

Di seguito si riporta il glossario dei termini definiti dalle presenti Linee Guida insieme all'acronimo utilizzato, ove presente. Per i termini che non sono definiti in questo glossario e nelle Specifiche Tecniche (ad esempio Portafoglio Europeo di Identità Digitale, Mezzo di Identificazione Elettronica, etc.), si rimanda al termine corrispondente definito dal Regolamento eIDAS.

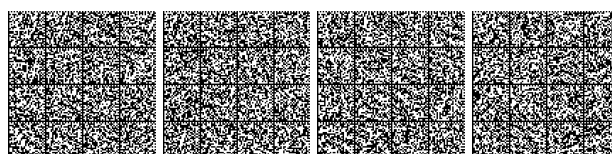
Termine	Definizione
Attestato Elettronico	Un insieme di Dati di Identificazione Personale o Attributi firmato digitalmente, resistente alla manomissione e non ripudiabile da chi lo ha emesso.
Attestato Elettronico di Attributi	Un Attestato Elettronico che permette l'Autenticazione delle caratteristiche, delle qualità, dei diritti o delle autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni. Un Attestato Elettronico di Attributi PUÒ essere definito Attestato Elettronico di Attributi Pubblici quando contiene Attributi derivanti da una Fonte Autentica il cui Titolare di Fonte Autentica è un Soggetto Pubblico e Attestato Elettronico di Interesse Pubblico quando contiene Attributi destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad



	assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate e, in generale, quando sono considerati carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559.
Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale	Un Attestato Elettronico che consente l'Autenticazione del soggetto a cui i Dati di Identificazione Personale sono riferiti.
Attori Primari	L'insieme dei Soggetti Pubblici e Soggetti Privati che realizzano le Soluzioni Tecniche per il funzionamento del Sistema IT-Wallet.
Attributi	Un insieme di caratteristiche, qualità, diritti o autorizzazioni di una persona fisica o giuridica o di un oggetto o anche una sola di queste informazioni.
Autenticazione	Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, n. 5 del Regolamento eIDAS, un processo elettronico che consente di confermare l'Identificazione Elettronica di una persona fisica o giuridica, oppure l'origine e l'integrità di dati in forma elettronica (nel contesto delle Linee Guida, ad esempio, gli Attributi)
Catalogo degli Attestati Elettronici	Un catalogo elettronico contenente informazioni relative ai formati e agli schemi degli Attestati Elettronici, ai dati in essi contenuti e alle Fonti Autentiche. Il Catalogo contiene informazioni aggiuntive che consentono di stabilire l'autenticità e l'affidabilità delle informazioni in esso contenute.
Dati di Identificazione Personale	Un insieme di dati rilasciato conformemente alle presenti Linee Guida che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica.
Divulgazione Selettiva	Funzionalità che consente all'Utente di presentare un sottoinsieme di Dati di Identificazione Personale o Attributi inclusi in uno o più Attestati Elettronici.



Fonte Autentica	Un archivio o un sistema, tenuto sotto la responsabilità di un Titolare di Fonte Autentica, che è considerato fonte primaria per gli Attributi o per i Dati di Identificazione Personale e la cui autenticità è riconosciuta conformemente al diritto unionale o nazionale, inclusa la prassi amministrativa.
Fornitore del Registro IT-Wallet	Soggetto responsabile della realizzazione e gestione dell'infrastruttura tecnologica del Registro IT-Wallet ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD
Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi	Soggetto Pubblico o Soggetto Privato che rilascia Attestati Elettronici di Attributi, secondo la normativa, inclusi i Fornitori Qualificati di Attestati Elettronici di Attributi ai sensi del Regolamento eIDAS. Il Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi PUÒ essere definito Fornitore di Attestati Elettronici di Interesse Pubblico per il soggetto designato dalla normativa per il rilascio di Attestati Elettronici di Interesse Pubblico ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD.
Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale	Soggetto responsabile dell'emissione di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale designato dalla normativa per il rilascio di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD.
Fornitore di Soluzione IT-Wallet	Soggetto Pubblico o Soggetto Privato che fornisce una Soluzione IT-Wallet. Il Fornitore di Soluzione IT-Wallet PUÒ essere definito Fornitore di Soluzione IT-Wallet Pubblica per la Soluzione IT-Wallet di cui all'articolo 64-quater, comma 2, del CAD o Fornitore di Soluzione IT-Wallet Privata per le Soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai Soggetti Privati.
Istanza IT-Wallet	Un'istanza della Soluzione IT-Wallet controllata dall'Utente che consente l'ottenimento e la gestione degli Attestati Elettronici riferiti all'Utente stesso.
Livello di Garanzia	Indicatore del grado di affidabilità dell'Autenticazione, determinato in conformità all'articolo 8 del Regolamento eIDAS secondo i seguenti livelli: Livello di Garanzia Basso, Livello di Garanzia Significativo, Livello di Garanzia Elevato.



Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND)	La piattaforma di cui al comma 2, articolo 50-ter del CAD, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, regolamentata dalle [LG PDND].
Registro del Sistema IT-Wallet	Registro contenente l'elenco dei Soggetti Pubblici e Soggetti Privati che sono registrati al Sistema IT-Wallet.
Soggetti Aggregatori	Soggetti Pubblici o Soggetti Privati, registrati nel Registro IT-Wallet, che offrono e gestiscono, in nome e per conto di un Verificatore di Attestati Elettronici, le Soluzioni Tecniche per la verifica da remoto o in prossimità di Attestati Elettronici.
Soggetti Privati	Soggetti diversi dai Soggetti Pubblici.
Soggetti Pubblici	Soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD.
Soluzione IT-Wallet	Insieme delle Soluzioni Tecniche necessarie per il corretto funzionamento delle Istanze IT-Wallet, realizzate ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD. La Soluzione IT-Wallet PUÒ essere definita Soluzione IT-Wallet Pubblica per la Soluzione IT-Wallet di cui all'articolo 64-quater, comma 2, del CAD o Soluzioni IT-Wallet Private per le Soluzioni IT-Wallet rese disponibile dai Soggetti Privati.
Soluzioni Tecniche	Insieme dei sistemi hardware e software e dei servizi realizzati dai Fornitori di Soluzioni IT-Wallet, dal Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, dai Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi, dai Verificatori di Attestati Elettronici e dai Soggetti Aggregatori.
Titolare di Fonte Autentica	Soggetto Pubblico o Soggetto Privato responsabile della Fonte Autentica.
Utente	Una persona fisica o giuridica, o una persona fisica che rappresenta un'altra persona fisica o una persona giuridica, che utilizza il Sistema IT-Wallet ed è titolare di almeno un'Istanza IT-Wallet.
Verificatore di Attestati Elettronici	Soggetto Pubblico o Soggetto Privato che si affida al Sistema IT-Wallet per l'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi degli Utenti. In questo contesto, il termine "Verificatore di Attestati Elettronici" identifica anche i fornitori di servizi digitali e,



	in generale, le cosiddette Relying Party (tradotto letteralmente quali "Parte facente affidamento sulla certificazione" o "Parte facente affidamento sul Portafoglio"), di cui al Regolamento eIDAS.
--	--

1.6. Gruppo di lavoro

La redazione del presente documento è stata curata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

2. Il Sistema IT-Wallet

2.1. Principi generali

Il Sistema IT-Wallet introduce modalità e tecnologie innovative per l'Autenticazione delle persone fisiche e giuridiche.

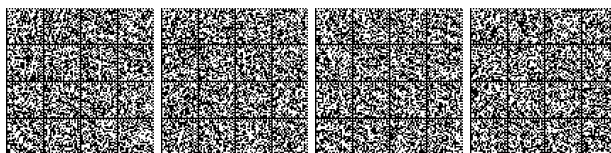
Nell'ambito del Sistema IT-Wallet, una Istanza IT-Wallet contiene Attestati Elettronici di un Utente di cui un Verificatore di Attestati Elettronici può avvalersi per l'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi dell'Utente.

Il Sistema IT-Wallet implementa un modello federativo nel quale l'Utente interagisce tramite la propria Istanza IT-Wallet direttamente con i Verificatori di Attestati Elettronici senza alcuna intermediazione da parte di soggetti terzi. A tal fine l'Utente dispone di una Istanza IT-Wallet mediante la quale:

- richiede e ottiene Attestati Elettronici che possono contenere Dati di Identificazione Personale o Attributi;
- presenta gli Attestati Elettronici ai Verificatori di Attestati Elettronici per l'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi.

Il Sistema IT-Wallet si basa sui seguenti principi:

- la confidenzialità, integrità, disponibilità e autenticità dei dati conservati, trasmessi o elaborati a riposo e delle comunicazioni tra gli Attori Primari del Sistema IT-Wallet;



- la non ripudiabilità delle interazioni tra gli Attori Primari del Sistema IT-Wallet;
- il controllo esclusivo da parte degli Utenti, la non manomissione e non duplicazione degli Attestati Elettronici e del materiale crittografico;
- l'accessibilità e l'usabilità delle Soluzioni IT-Wallet in conformità alla normativa nazionale in materia di accessibilità degli strumenti informatici.

2.2. Ruoli nel Sistema IT-Wallet

Il Sistema IT-Wallet coinvolge diversi Attori Primari, ciascuno dei quali con specifici ruoli e responsabilità, coinvolti direttamente durante le fasi di interazione con l'Utente. Tali Attori Primari operano sotto la supervisione delle autorità pubbliche competenti, incaricate di garantire l'affidabilità degli stessi e la sicurezza delle Soluzioni Tecniche da essi sviluppate.

2.2.1. Utente

L'Utente svolge un ruolo centrale nel Sistema IT-Wallet. Mediante una Istanza IT-Wallet, l'Utente interagisce direttamente con il Fornitore della Soluzione IT-Wallet per gestire la propria Istanza IT-Wallet o per richiedere assistenza, con il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale e con i Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi, al fine di richiedere e ottenere gli Attestati Elettronici e con i Verificatori di Attestati Elettronici per la presentazione di tali Attestati Elettronici finalizzata all'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi.

In virtù del ruolo centrale che l'Utente svolge nel Sistema IT-Wallet, l'Utente DEVE attivare, accedere e gestire la propria istanza IT-Wallet sotto il suo esclusivo controllo.

2.2.2. Fornitori di Soluzione IT-Wallet

I Fornitori di Soluzione IT-Wallet hanno la responsabilità della realizzazione, della conduzione operativa e della manutenzione della Soluzione IT-Wallet da essi fornita e dell'infrastruttura a supporto.

In particolare, i Fornitori di Soluzione IT-Wallet DEVONO assicurare:

- l'affidabilità e l'operatività della Soluzione IT-Wallet, comprese le Istanze IT-Wallet degli Utenti, nonché delle Soluzioni Tecniche a supporto;



- la conformità di sicurezza dei dispositivi e dell'Istanza IT-Wallet sotto il controllo degli Utenti;
- l'accessibilità e l'usabilità della Soluzione IT-Wallet che comprende sia l'Istanza IT-Wallet che le Soluzioni Tecniche a supporto degli Utenti.

2.2.3. Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale

Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale ha la responsabilità dell'emissione e del ciclo di vita degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale. Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati DEVE assicurare che i Dati di Identificazione Personale rappresentino in modo univoco l'Utente e l'associazione tra l'Istanza IT-Wallet e l'Utente che ha effettuato la richiesta.

Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale realizza e gestisce l'infrastruttura tecnologica nonché le Soluzioni Tecniche necessarie per l'emissione e la gestione del ciclo di vita dei Dati di Identificazione Personale. Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale DEVE assicurare il Livello di Garanzia dell'Autenticazione propedeutica alla fase di emissione degli Attestati Elettronici secondo la normativa.

Il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, in qualità di responsabile dell'infrastruttura di emissione e delle Soluzioni Tecniche a supporto, DEVE assicurare la continuità operativa garantendo il rispetto dei requisiti previsti dal Sistema IT-Wallet.

2.2.4. Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi hanno la responsabilità dell'emissione e del ciclo di vita degli Attestati Elettronici di Attributi.

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi realizzano e gestiscono l'infrastruttura tecnologica e le Soluzioni Tecniche a supporto della emissione dei propri Attestati Elettronici, in accordo con quanto previsto dal Sistema IT-Wallet.

Per garantire l'interoperabilità e la sicurezza dei dati all'interno del Sistema IT-Wallet, i Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi DEVONO interagire con i Titolari delle Fonti Autentiche conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente.



I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi DEVONO garantire che gli Attributi contenuti negli Attestati Elettronici di Attributi siano costantemente aggiornati, in conformità con le variazioni e lo stato di validità comunicati dai Titolari delle Fonti Autentiche, nel rispetto degli standard di interoperabilità e sicurezza stabiliti per il Sistema IT-Wallet.

Il Titolare di Fonte Autentica PUÒ richiedere al Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi una prova di Autenticazione dell'Utente per il rilascio degli Attributi a questo riferiti. In questo caso per l'emissione degli Attestati Elettronici di Attributi, il Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi, DEVE Autenticare, mediante i suoi Dati di Identificazione Personale, l'Utente sulla base del Livello di Garanzia richiesto dal Titolare di Fonte Autentica.

2.2.5. Titolari di Fonte Autentica

Il Titolare di Fonte Autentica DEVE:

- partecipare alla registrazione e mantenimento, nel Catalogo degli Attestati Elettronici del Registro IT-Wallet, delle informazioni necessarie all'emissione degli Attestati Elettronici;
- realizzare le Soluzioni Tecniche rese disponibili ai Fornitori di Attestati Elettronici, conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente, per permettere loro di recuperare gli Attributi e i dati anagrafici richiesti per l'emissione degli Attestati Elettronici;
- rendere disponibile ai Fornitori di Attestati Elettronici le informazioni relative alla variazione degli Attributi rilasciati e dei dati anagrafici nonché allo stato di validità degli stessi, conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente;
- garantire l'affidabilità delle Soluzioni Tecniche ai Fornitori di Attestati Elettronici nel pieno rispetto dei requisiti del Sistema IT-Wallet.

2.2.6. Fornitore del Registro IT-Wallet

Il Fornitore del Registro del Sistema IT-Wallet DEVE garantire l'affidabilità dell'infrastruttura e la disponibilità delle Soluzioni Tecniche erogate per tutti gli Attori Primari del Sistema IT-Wallet, nel pieno rispetto dei requisiti del Sistema IT-Wallet.



Il Fornitore del Registro IT-Wallet DEVE mettere a disposizione un sistema per collaudare le soluzioni di tutti gli Attori primari del Sistema IT-Wallet, compresi i Soggetti Aggregatori, al fine della registrazione.

Le Soluzioni Tecniche che agiscono all'interno del Sistema IT-Wallet DEVONO utilizzare il Registro del Sistema IT-Wallet:

- per le finalità di Autenticazione e autorizzazione dei soggetti che sono registrati al Sistema IT-Wallet;
- per il recupero delle informazioni relative agli Attestati Elettronici contenute nel Catalogo degli Attestati Elettronici.

2.2.7. Verificatori di Attestati Elettronici

I Verificatori di Attestati Elettronici interagiscono con l'Istanza IT-Wallet ai fini di Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi.

I Verificatori di Attestati Elettronici POSSONO richiedere uno o più Attributi presenti all'interno dei dati anagrafici contenuti nell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale o uno o più Attributi presenti in uno o più Attestati Elettronici.

I Verificatori di Attestati Elettronici DEVONO Autenticare i Dati di Identificazione Personale e gli Attributi ricevuti e DOVREBBERO verificare lo stato di validità come da [Capitolo 3.4.1] degli stessi (ad esempio, si pensi ad un Attestato Elettronico che ancora può dimostrare la maggiore età seppur questo risulti essere temporalmente scaduto).

I Verificatori di Attestati Elettronici DEVONO definire e aggiornare nel Registro IT-Wallet gli Attributi necessari per l'erogazione delle proprie Soluzioni Tecniche, relative ai Dati di Identificazione Personale e gli Attributi.

Per l'Autenticazione degli Utenti, i Verificatori di Attestati Elettronici utilizzano i Dati di Identificazione Personale eventualmente in congiunzione con gli Attestati Elettronici di Attributi nel caso in cui la verifica sia richiesta su Attributi di Utenti Autenticati.

I Verificatori di Attestati Elettronici POSSONO avvalersi delle Soluzioni Tecniche dei Soggetti Aggregatori per la verifica da remoto o in prossimità di Attestati Elettronici. Gli accordi tra Verificatori di Attestati Elettronici e Soggetti Aggregatori POSSONO essere concordati autonomamente sulla base di accordi o contratti bilaterali.



3. Funzionalità primarie

Nei paragrafi che seguono sono descritte le funzionalità primarie delle Soluzioni IT-Wallet nel Sistema IT-Wallet, vale a dire le funzionalità essenziali delle Soluzioni IT-Wallet, riportate nella figura seguente.

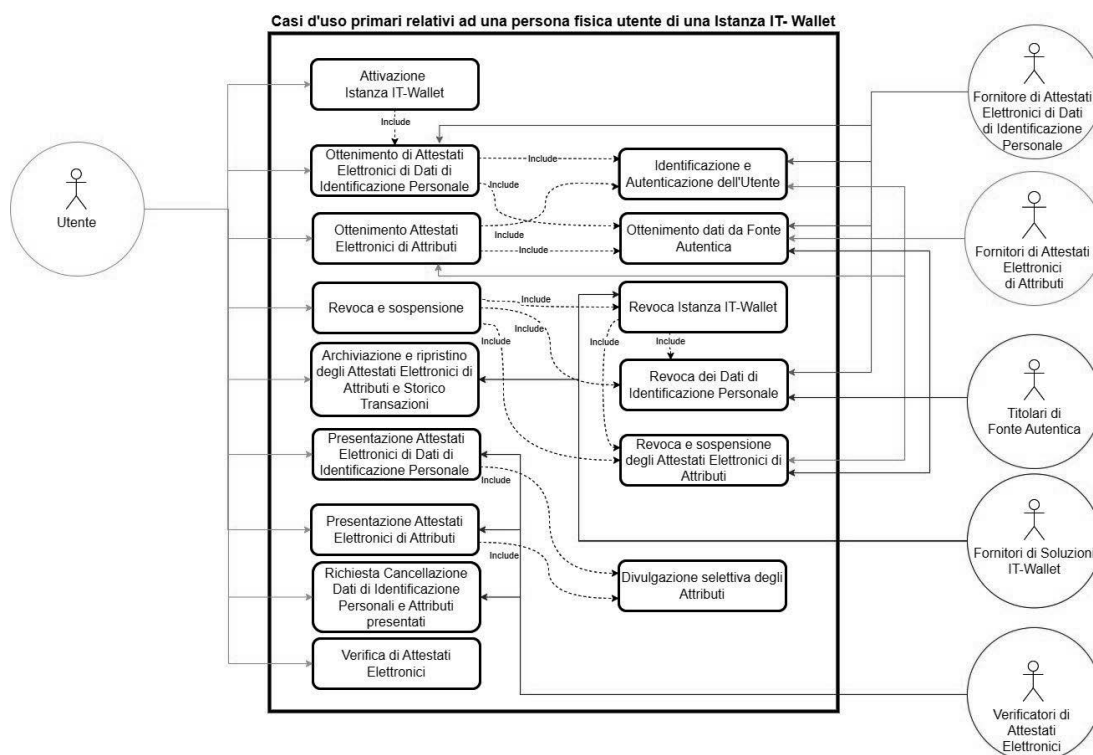


Figura 2 - Funzionalità primarie del Sistema IT-Wallet

3.1. Attivazione Istanza IT-Wallet

Lo stato di un'Istanza IT-Wallet può essere:

- installato;
- operativo;
- attivo (o valido).



L'Utente per configurare l'Istanza IT-Wallet nello stato installato DEVE recuperare il pacchetto di installazione mediante i canali predisposti dalla Soluzione IT-Wallet e in conformità alle Specifiche Tecniche.

L'Utente per configurare l'Istanza IT-Wallet nello stato operativo DEVE accettare termini e condizioni d'uso della Soluzione IT-Wallet e ottenere la conformità di sicurezza del dispositivo e dell'Istanza IT-Wallet secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche.

L'Utente per configurare l'Istanza IT-Wallet nello stato attivo DEVE richiedere e ottenere un Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale.

Un Utente con una Istanza IT-Wallet attiva PUÒ:

- richiedere l'emissione di Attestati Elettronici di Attributi;
- presentare ai Verificatori di Attestati Elettronici gli Attestati Elettronici presenti all'interno della stessa Istanza IT-Wallet.

Un Utente con un'Istanza IT-Wallet nello stato operativo PUÒ:

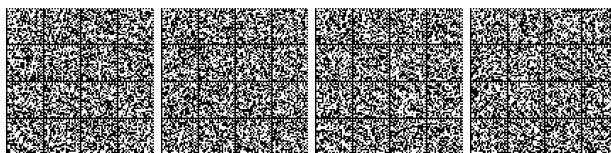
- richiedere l'emissione dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale;
- presentare ai Verificatori di Attestati Elettronici gli Attestati Elettronici presenti nella stessa Istanza IT-Wallet, solo nel caso in cui il Verificatore di Attestati Elettronici non richieda la presentazione di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale;
- richiedere l'emissione di Attestati Elettronici di Attributi che non richiedono la presentazione dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale.

L'Utente PUÒ attivare una sola Istanza IT-Wallet per ciascun Fornitore di Soluzione IT-Wallet.

L'Utente PUÒ scegliere di attivare più Istanze IT-Wallet a condizione che ciascuna Istanza provenga da un diverso Fornitore di Soluzioni IT-Wallet secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche.

3.2. Ottenimento di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale

L'Utente, per il tramite della propria Istanza IT-Wallet, PUÒ avviare il processo di richiesta dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale a seguito di Autenticazione presso il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, unicamente mediante il Livello di Garanzia Elevato del Sistema CIEid.



Successivamente all'Autenticazione, il Fornitore di Dati di Identificazione Personale emette l'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale richiesto dall'Utente, in conformità ai profili e requisiti di sicurezza dei dispositivi e dell'Istanza IT-Wallet sotto il controllo degli utenti.

L'Utente PUÒ utilizzare il proprio Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale, tramite la propria Istanza IT-Wallet, per l'Autenticazione di livello di Garanzia Significativo, presso i Verificatori di Attestati Elettronici.

Il Sistema IT-Wallet NON DEVE consentire ad un Utente di ottenere simultaneamente più Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale dal Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale sulla medesima Istanza IT-Wallet, in conformità alle Specifiche Tecniche.

3.3. Ottenimento Attestati Elettronici di Attributi

La richiesta di emissione di un Attestato Elettronico di Attributi è realizzata da un Utente per il tramite di un'Istanza IT-Wallet.

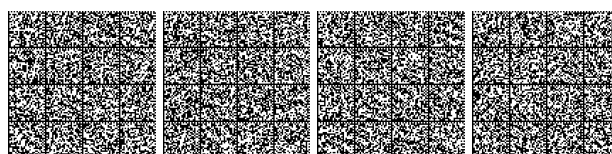
Il Sistema IT-Wallet NON DEVE consentire ad un Utente di ottenere simultaneamente, sulla medesima Istanza IT-Wallet, più di un Attestato Elettronico di Attributi contenente i medesimi Attributi, tenuto conto che:

- l'ottenimento di un nuovo Attestato Elettronico di Attributi sulla medesima Istanza IT-Wallet DEVE comportare la cancellazione e la revoca del precedente Attestato Elettronico di Attributi contenente i medesimi attributi;
- l'ottenimento di un nuovo Attestato Elettronico di Attributi su una Istanza IT-Wallet diversa da quella precedentemente usata NON DEVE comportare la modifica dello stato di validità dell'Attestato Elettronico di Attributi precedentemente ottenuto contenente i medesimi Attributi.

3.4. Revoca e sospensione

Il Sistema IT-Wallet prevede meccanismi per:

- la revoca delle Istanze IT-Wallet;
- la revoca degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale;



- la revoca o la sospensione degli Attestati Elettronici di Attributi.

I Fornitori di Soluzioni IT-Wallet in qualità di responsabili dell'implementazione, gestione e manutenzione delle Soluzioni IT-Wallet DEVONO revocare una Istanza IT-Wallet nei casi di:

- eventuali vulnerabilità di sicurezza emerse nel corso del ciclo di vita dell'Istanza IT-Wallet fornita;
- richieste provenienti dall'Organismo di Vigilanza;
- richiesta esplicita degli Utenti per il tramite:
 - della propria Istanza IT-Wallet;
 - delle Soluzioni Tecniche rese disponibili dallo stesso Fornitore di Soluzioni IT-Wallet, previa Autenticazione dell'Utente almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'attivazione delle Istanze IT-Wallet;
- decesso dell'Utente dell'Istanza IT-Wallet;
- attività illecite segnalate dall'Organismo di Vigilanza.

Il Fornitore di Attestazioni Elettroniche di Dati di Identificazione Personale DEVE revocare gli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale in caso di:

- comprovati incidenti di sicurezza riguardanti le Soluzioni Tecniche dello stesso Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale.
- richiesta esplicita dell'Utente tramite:
 - la propria Istanza IT-Wallet in conformità alle Specifiche Tecniche;
 - le Soluzioni Tecniche rese disponibili dallo stesso Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, previa Autenticazione dell'Utente almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'emissione degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale;
- aggiornamento dei dati anagrafici, allineati secondo la normativa, contenuti nell'Attestato Elettronico dei Dati di Identificazione Personale emesso in conformità delle Specifiche Tecniche.
- decesso dell'Utente per cui l'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale è stato emesso;
- compromissione dell'identità digitale utilizzata per l'Autenticazione dell'Utente in fase di ottenimento dell'Attestazione Elettronica di Dati di Identificazione Personale;



- ottenimento di un nuovo Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale per la stessa Istanza IT-Wallet;
- revoca dell'Istanza IT-Wallet per cui l'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale è stato emesso;
- attività illecite segnalate dall'Organismo di Vigilanza IT-Wallet.

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi DEVONO revocare gli Attestati Elettronici di Attributi nei seguenti casi:

- comprovati incidenti di sicurezza delle soluzioni dello stesso Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi;
- su richiesta esplicita dell'Utente per tramite:
 - della propria Istanza IT-Wallet in conformità alle Specifiche Tecniche;
 - delle Soluzioni Tecniche rese disponibili dallo stesso Fornitore di Attestati Elettronici di Attributi, previa Autenticazione dell'Utente, almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'attivazione delle Istanze IT-Wallet;
- aggiornamento degli Attributi, da parte del Titolare della Fonte Autentica degli stessi contenuti negli Attestati Elettronici di Attributi emessi;
- decesso dell'Utente per cui gli Attestati Elettronici di Attributi sono stati emessi in conformità alle Specifiche Tecniche;
- revoca dell'Istanza IT-Wallet per cui gli Attestati Elettronici di Attributi sono stati emessi;
- ottenimento di un equivalente Attestato Elettronico di Attributi sulla stessa Istanza IT-Wallet;
- attività illecite segnalate dall'Organismo di Vigilanza IT-Wallet;
- compromissione dell'identità digitale utilizzata per l'Autenticazione dell'Utente in fase di ottenimento dell'Attestazione Elettronica di Dati di Identificazione Personale;

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi POSSONO revocare o sospendere gli Attestati Elettronici di Attributi emessi nel caso di revoca dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale.

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi e il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, avendo la responsabilità tecnica e amministrativa del ciclo di vita degli Attestati Elettronici, DEVONO garantire la revoca o sospensione degli Attestati Elettronici sulla base delle richieste provenienti:

- dai Titolari di Fonte Autentiche;



- dall'Utente;
- dall'Organismo di Vigilanza.

3.4.1. Ciclo di vita degli Attestati Elettronici

Gli Attestati Elettronici seguono un ciclo di vita che ne attesta la propria validità:

- al momento del rilascio lo stato è valido;
- di norma lo stato di validità ha una durata predefinita, tale durata è definita nelle Specifiche Tecniche;
- è possibile, nelle circostanze indicate nel [Capitolo 3.4], che tali Attestati Elettronici vengano revocati prima della loro naturale scadenza, cambiandone lo stato in non valido.

Per i soli Attestati Elettronici di Attributi è possibile, inoltre, avere uno stato di sospensione che ne preclude la validità per un periodo limitato di tempo.

3.5. Archiviazione e ripristino degli Attestati Elettronici di Attributi e Storico Transazioni

L'Utente, per il tramite della propria Istanza IT-Wallet, PUÒ effettuare l'archiviazione dei riferimenti dei propri Attestati Elettronici di Attributi e dello storico delle transazioni realizzate con la stessa Istanza IT-Wallet.

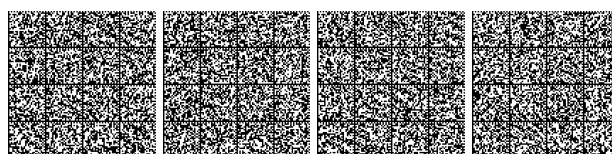
L'archiviazione dei riferimenti e il ripristino degli Attestati Elettronici di Attributi e dello storico delle transazioni DEVE essere realizzato in conformità alle Specifiche Tecniche.

L'Istanza IT-Wallet NON DEVE consentire l'archiviazione e il conseguente ripristino degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale.

L'Utente PUÒ effettuare il ripristino degli Attestati Elettronici di Attributi su qualsiasi Istanza IT-Wallet in conformità alle Specifiche Tecniche.

3.6. Presentazione e verifica di Attestati Elettronici

L'Utente, per il tramite della propria Istanza IT-Wallet, PUÒ presentare i propri Attestati Elettronici ai Verificatori di Attestati Elettronici, nelle seguenti modalità:



- in prossimità: consente la presentazione degli Attestati Elettronici da parte dell'Utente fisicamente presente nel luogo dove avviene la presentazione;
- da remoto: consente la presentazione degli Attestati Elettronici da parte dell'Utente non fisicamente presente nel luogo dove avviene la presentazione.

La verifica PUÒ essere effettuata tramite:

- Soluzioni Tecniche di verifica degli Attestati Elettronici;
- Soluzioni Tecniche specifiche delle Istanze IT-Wallet.

3.6.1. Presentazione Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale

Il Verificatore di Attestati Elettronici che, nell'ambito dei servizi che eroga o le funzioni che svolge, necessita di Autenticare l'Utente, richiede all'Utente, per il tramite dell'Istanza IT-Wallet, la presentazione dei Dati di Identificazione Personale contenuti nell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale memorizzato nella sua Istanza IT-Wallet.

Se contestualmente alla richiesta dei Dati di Identificazione Personale sono richiesti, dal Verificatore di Attestati Elettronici, ulteriori Attributi contenuti negli Attestati Elettronici di Attributi memorizzati sulla Istanza IT-Wallet, questi NON DEVONO essere utilizzati per l'Autenticazione dell'Utente.

3.6.2. Presentazione Attestati Elettronici di Attributi

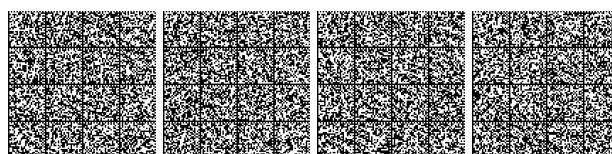
Per dare seguito all'attribuzione di deleghe, caratteristiche, licenze o qualità agli Utenti, il Verificatore di Attestati Elettronici richiede all'Utente, per il tramite dell'Istanza IT-Wallet, la presentazione di uno o più Attributi contenuti negli Attestati Elettronici di Attributi memorizzati sull'Istanza IT-Wallet.

3.7. Richiesta Cancellazione Dati di Identificazione Personali e Attributi presentati

L'Utente PUÒ richiedere al Verificatore di Attestati Elettronici la cancellazione dei propri Dati di Identificazione Personale e Attributi precedentemente presentati.

Tale funzionalità DEVE essere resa disponibile:

- dall'Istanza IT-Wallet dell'Utente;
- dal Verificatore di Attestati Elettronici.



4. Architettura e requisiti del Sistema IT-Wallet

In questo capitolo viene presentata l'architettura tecnologica di alto livello del Sistema IT-Wallet, delineando le Soluzioni Tecniche che compongono il sistema e i relativi requisiti funzionali delle soluzioni che compongono il sistema, vale a dire quei requisiti che descrivono le specifiche operazioni e comportamenti che l'insieme dei servizi, applicazioni, componenti tecnologiche e processi DEVONO o POSSONO eseguire in conformità al Sistema IT-Wallet.

La figura che segue illustra l'architettura tecnologica di alto livello e le Soluzioni Tecniche del Sistema IT-Wallet.

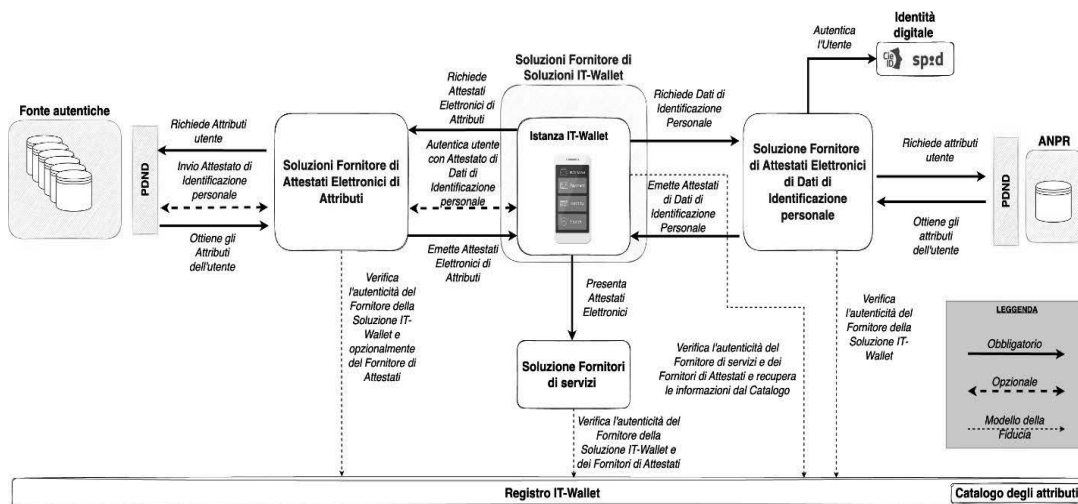


Figura 4 - Architettura del Sistema ITWallet

L'architettura tecnologica del Sistema IT-Wallet DEVE assicurare:

- controllo: le Istanze IT-Wallet DEVONO essere nella sola disponibilità degli Utenti:
 - consentendogli di mantenere il controllo sui propri Attestati Elettronici;
 - permettendogli di scegliere quali Attributi presentare, a chi e per quale scopo;
- sicurezza: nell'ambito del Sistema IT-Wallet DEVONO essere garantite l'integrità, la disponibilità e la confidenzialità degli Attributi Elettronici interscambiati tra le Soluzioni Tecniche;
- interoperabilità: il Sistema IT-Wallet DEVE assicurare l'interoperabilità tra le Soluzioni Tecniche, permettendo alle stesse di:
 - Autenticare gli Attributi Elettronici interscambiati;
 - garantire le interazioni affidabili e senza soluzione di continuità;



- efficienza e riduzione dei costi: gli Utenti POSSONO gestire i propri Attestati Elettronici in un'unica modalità, riducendo l'entropia determinata da esperienze utente differenti per servizi digitali differenti;
- accessibilità e usabilità: le Soluzioni IT-Wallet DEVONO essere implementate, tramite un approccio incentrato sull'Utente, in conformità con le normative unionali e nazionali in materia di accessibilità digitale.

Le Specifiche Tecniche forniscono il dettaglio dell'architettura tecnica, il quadro implementativo e i requisiti di design relativi all'esperienza utente, stabilendo i criteri di interoperabilità e conformità necessari per l'integrazione delle Soluzioni Tecniche con il Sistema IT-Wallet. Le Soluzioni Tecniche adottate dagli operatori che intendono interoperare con il Sistema IT-Wallet DEVONO rispettare tali criteri, basati per quanto possibile su standard esistenti e su modelli in evoluzione, al fine di assicurare un ambiente sicuro e tecnicamente armonizzato con gli sviluppi normativi e tecnologici a livello nazionale ed europeo.

In quanto segue sono riportati i requisiti assicurati dagli Attori Primari relativamente alla Soluzioni Tecniche dagli stessi implementate.

4.1. Requisiti delle Soluzioni IT-Wallet

I Fornitori di Soluzioni IT-Wallet in qualità di responsabili dell'implementazione, gestione e manutenzione delle Soluzioni IT-Wallet, DEVONO:

- Autenticare, per il tramite del Registro IT-Wallet, le soluzioni dei Fornitori di Attestati Elettronici e le soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici prima dell'avvio di interazioni con le stesse;
- relativamente alle Istanze IT-Wallet attivate dagli Utenti:
 - assicurare che la Soluzione IT-Wallet sviluppata sia distribuita in modo sicuro e possa essere attivata dagli Utenti solo su dispositivi affidabili e conformi ai profili e ai requisiti di sicurezza richiesti;
 - assicurare l'autenticità, l'integrità e la validità delle Istanze IT-Wallet installate sui dispositivi degli Utenti;
 - mantenere le Istanze IT-Wallet aggiornate, garantendo che siano installate solo versioni funzionanti e sicure;
 - Autenticare gli Attestati Elettronici ottenuti dal Fornitore di Attestati Elettronici;



- consentire ai Fornitori di Attestati Elettronici e ai Verificatori di Attestati Elettronici di verificare lo stato di attivazione delle Istanze IT-Wallet degli Utenti nelle fasi di ottenimento e presentazione di Attestati Elettronici;
- relativamente alle funzionalità assicurate dalle Istanze IT-Wallet agli Utenti:
 - garantire che gli Utenti mantengano il pieno controllo sugli Attestati Elettronici
 - consentire agli Utenti di presentare in Divulgazione Selettiva, in prossimità e da remoto, alle soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici, in conformità alle Specifiche Tecniche, i Dati di Identificazione Personale e gli Attributi presenti negli Attestati Elettronici memorizzati sulle proprie Istanze IT-Wallet;
 - consentire agli Utenti di richiedere la cancellazione degli Attributi Elettronici emessi dai Fornitori di Attestati Elettronici, in conformità alle Specifiche Tecniche;
 - consentire agli Utenti di richiedere la cancellazione ai Verificatori di Attestati Elettronici, in conformità alle Specifiche Tecniche, degli Attributi Elettronici precedentemente presentati;
 - consentire agli Utenti di visualizzare lo storico delle interazioni avvenute con i Verificatori di Attestati Elettronici e i Fornitori di Attestati Elettronici per il tramite delle proprie Istanze IT-Wallet;
 - consentire agli Utenti di archiviare e ripristinare, in conformità alle Specifiche Tecniche i riferimenti degli Attestati Elettronici memorizzati sulle proprie Istanze IT-Wallet;
 - ricevere le notifiche di revoca degli Attestati Elettronici in conformità alle Specifiche Tecniche;
- richiedere agli Utenti, mediante le proprie Istanze IT-Wallet, esplicito consenso alla:
 - memorizzazione nelle Istanze IT-Wallet degli Attestati Elettronici emessi dai Fornitori di Attestati Elettronici;
 - presentazione dei Dati di Identificazione Personale e gli Attributi alle soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici.
- revocare una Istanza IT-Wallet nei casi previsti al [Capitolo 3.4]
- monitorare costantemente il funzionamento della Soluzione IT-Wallet e delle relative Istanze IT-Wallet al fine di risolvere tempestivamente eventuali problematiche di funzionamento e sicurezza;



- assistere l'Utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero presentare in relazione all'utilizzo e alla gestione dell'Istanza IT-Wallet;
- assicurare le funzionalità descritte nelle Specifiche Tecniche.

4.2. Requisiti delle soluzioni del Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale

Il Fornitore di Attestazioni Elettroniche di Dati di Identificazione Personale DEVE:

- rilasciare gli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale secondo i formati e le modalità tecniche definite dalle Specifiche Tecniche;
- rilasciare gli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale esclusivamente sulle Soluzioni IT-Wallet che sono registrate nel Registro IT-Wallet;
- Autenticare, per il tramite del Registro IT-Wallet, le Soluzioni IT-Wallet prima dell'avvio di interazioni con queste ultime;
- Autenticare l'Utente prima dell'emissione dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale, assicurando la correttezza ed esattezza dei dati anagrafici anche avvalendosi della relativa Fonte Autentica secondo la normativa;
- rendere disponibili informazioni utili alla verifica dello stato di validità degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale alle Istanze IT-Wallet e ai Verificatori di
 - Attestati Elettronici interessati;
- revocare gli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale nei casi previsti al [Capitolo 3.4] e notificare la revoca degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale agli Utenti cui i Dati di Identificazione Personale si riferiscono in conformità alle Specifiche Tecniche;
- rendere disponibile Soluzioni Tecniche che consentono agli Utenti, previa Autenticazione di questi ultimi, almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'emissione degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, per:
 - richiedere la revoca di uno o più Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale;



- visionare i Dati di Identificazione Personale validi e lo storico di quelli ottenuti in precedenza;
- verificare l'autenticità dei Dati di Identificazione Personale.
- assistere l'Utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero presentare in relazione al ciclo vita degli Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale emessi;
- prevedere, con le modalità e le tempistiche definite nelle Specifiche Tecniche, i tracciati delle emissioni di Attestati Elettronici di Attributi di Dati di Identificazione Personale nell'ambito del Sistema IT-Wallet.
- assicurare le funzionalità descritte nelle Specifiche Tecniche.

4.3. Requisiti delle soluzioni dei Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi

I Fornitori di Attestati Elettronici di Attributi DEVONO:

- rilasciare gli Attestati Elettronici di Attributi secondo i formati e le modalità tecniche definite dalle Specifiche Tecniche;
- Autenticare, per il tramite del Registro IT-Wallet:
 - le Soluzioni IT-Wallet prima dell'avvio di interazioni con queste ultime;
 - il Fornitore di Attestati Elettronici di Dati di Identificazione Personale, qualora sia richiesta l'Autenticazione dell'Utente da parte dei Titolari di Fonte Autentiche interessati all'emissione di un Attestato Elettronico di Attributi;
- richiedere all'Utente, per il tramite delle proprie Istanze IT-Wallet, la presentazione dell'Attestazione Elettronica di Dati di Identificazione Personale da inoltrare ai Titolari di Fonte Autentiche nel caso in cui, questi ultimi, richiedano l'Autenticazione dell'Utente;
- interrogare il Catalogo degli Attestati Elettronici relativamente alle Fonti Autentiche da consultare e agli Attributi da richiedere alle stesse per l'emissione degli Attestati Elettronici di Attributi;
- recuperare gli Attributi dell'Utente presso le soluzioni delle Fonti Autentiche, conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente;
- rendere disponibili le informazioni utili alla verifica di validità degli Attestati Elettronici di Attributi alle Istanze IT-Wallet e ai Verificatori di Attestazioni Elettroniche interessati;

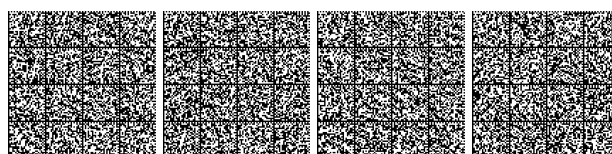


- revocare gli Attestati Elettronici di Attributi nei casi previsti al [Capitolo 3.4] e notificare la revoca degli Attestati Elettronici di Attributi emessi agli Utenti a cui gli Attestati Elettronici di Attributi si riferiscono in conformità alle Specifiche Tecniche;
- rendere disponibili Soluzioni Tecniche che consentono agli Utenti, previa Autenticazione di questi ultimi almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'ottenimento dell'Attestato Elettronico per cui richiede la revoca, la visione e la verifica;
 - assistere l'Utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero presentare in relazione al ciclo vita degli Attestati Elettronici di Attributi emessi;
- implementare, con le modalità definite nelle Specifiche Tecniche, i tracciati relativi alle emissioni degli Attestati Elettronici di Attributi nell'ambito del Sistema IT-Wallet.
- assicurare le funzionalità descritte nelle Specifiche Tecniche.

4.4. Requisiti delle soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici

Le Soluzioni dei Verificatori di Attestati Elettronici DEVONO:

- mantenere aggiornato l'elenco dei servizi erogati e per ognuno di essi:
 - mantenere aggiornato l'elenco dei Dati di Identificazione Personali e degli Attributi richiesti;
 - assicurare la pertinenza e non eccedenza dei Dati di Identificazione Personale e Attributi richiesti;
- Autenticare, per il tramite del Registro IT-Wallet:
 - le Soluzioni IT-Wallet prima dell'avvio di interazioni con queste ultime;
 - i Fornitori di Attestati Elettronici per l'Autenticazione dei Dati di Identificazione Personale e Attributi presentati dagli Utenti per il tramite delle Istanze IT-Wallet;
- prevedere formati e modalità tecniche per la richiesta di presentazione degli Attestati Elettronici secondo quanto definito nelle Specifiche Tecniche;
- garantire la sicurezza dei Dati di Identificazione Personale e degli Attributi presentati dagli Utenti e utilizzare gli stessi in conformità alle normative e per gli scopi per cui sono stati richiesti;



- consentire all'Utente di richiedere la cancellazione dei Dati di Identificazione Personale presentati e degli Attributi, per il tramite:
 - della propria Istanza IT-Wallet in conformità alle Specifiche Tecniche;
 - delle Soluzioni Tecniche rese disponibili dallo stesso Fornitore di Servizi, previa Autenticazione dell'Utente almeno allo stesso Livello di Garanzia richiesto per l'attivazione delle Istanze IT-Wallet;
- Autenticare l'Utente verificando il Livello di Garanzia dell'Attestato Elettronico di Dati di Identificazione Personale conformemente alle Specifiche Tecniche
- assistere l'Utente nella risoluzione di eventuali problematiche che si dovessero verificare nel corso della presentazione degli Attestati Elettronici;
- implementare, con le modalità definite nelle Specifiche Tecniche, i tracciati relativi alle verifiche di Attestati Elettronici di Attributi nell'ambito del Sistema IT-Wallet.
- assicurare le funzionalità descritte nelle Specifiche Tecniche.

4.5. Requisiti delle soluzioni dei Titolari di Fonti Autentiche

I Titolari di Fonti Autentiche DEVONO:

- registrare e mantenere, nel Catalogo degli Attestati Elettronici del Registro IT-Wallet, le informazioni di propria competenza necessarie all'emissione degli Attestati Elettronici a cui forniscono i dati anagrafici o gli Attributi;
- conformarsi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente pubblicare al fine di rendere disponibili ai Fornitori di Attestati Elettronici i servizi per accedere ai dati anagrafici o agli Attributi necessari all'emissione degli Attestati Elettronici, a seguito della richiesta dell'Utente tramite l'Istanza Wallet;
- abilitare i Fornitori di Attestati Elettronici alla fruizione dei rispettivi servizi;
- in relazione ai servizi di cui al precedente punto: implementare i servizi nel rispetto delle [LG INTEROP] e, in ogni caso, applicando le indicazioni previste dalle Specifiche Tecniche;
- conformandosi ai meccanismi di accesso e aggiornamento dei dati previsti dalla PDND secondo la normativa vigente per notificare ai Fornitori di Attestati Elettronici le variazioni



dei dati anagrafici o degli Attributi utilizzati per l'emissione degli Attestati Elettronici secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche;

- garantire la qualità dei dati anagrafici o Attributi erogati, anche attivando canali di comunicazione diretta con gli Utenti interessati;
- implementare le modalità di comunicazione previste dalle Specifiche Tecniche;
- fornire supporto ai Fornitori di Attestati Elettronici per la risoluzione di eventuali problematiche che dovessero verificarsi in relazione agli Attributi contenuti negli Attestati Elettronici di loro competenza.

4.6. Registro del Sistema IT-Wallet

Il Registro del Sistema IT-Wallet DEVE:

- contenere l'elenco dei Soggetti Pubblici e Soggetti Privati che sono registrati al Sistema IT-Wallet e le pertinenti informazioni che li riguardano;
- gestire il Catalogo degli Attestati Elettronici collegato al Catalogo degli e-service di PDND;
- aggiornare le informazioni in esso contenute in accordo con le Specifiche Tecniche;
- consentire il libero accesso e la pubblica consultazione delle informazioni in esso contenute;
- permettere l'Autenticazione delle informazioni in esso contenute.

Il Catalogo degli Attestati Elettronici DEVE contenere le informazioni relative a:

- formati e schemi degli Attestati Elettronici;
- Titolari di Fonti Autentiche e per essi:
 - Attributi da essi forniti con eventuale richiesta di Autenticazione degli Utenti e relativo Livello di Garanzia;
 - le soluzioni dagli stessi implementate per fruire degli Attributi.
- la natura dell'Attestato, in particolare se Attestato Elettronico di Attributi Pubblici o se Attestato Elettronico di Interesse Pubblico;
- la categoria dell'Attestato, ad esempio se documento di riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il Fornitore di Attestati Elettronici legittimato al rilascio delle Attestazioni Elettroniche di
 - Attributi;
 - i Fornitori di Soluzioni IT Wallet abilitati a ottenere l'Attestato.



- le eventuali ulteriori informazioni disciplinate nelle Specifiche Tecniche.

Il dettaglio delle informazioni contenute nel Registro del Sistema IT-Wallet e le modalità di consultazione dello stesso sono definite nelle Specifiche Tecniche.

